



**TRIBUNALE DI LATINA**  
Sezione lavoro

**DECRETO**  
**FISSAZIONE UDIENZA PREVIDENZA**

Il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Angela Orecchio  
letto il ricorso iscritto al n. **2143/2023**;  
presentato da **ZANNINI MARIA GRAZIA**;

**FISSA**

Per la trattazione nel merito del predetto ricorso l'udienza di discussione del **26/03/2024**.

Dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto venga effettuata nei termini di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzione del MIUR;  
considerato l'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica;  
visto l'art. 151 c.p.c.;  
autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino corposi e di difficile consultazione, a depositare copia studio per l'ufficio

Alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022;  
preso atto della facoltà rimessa alla scelta del magistrato istruttore dall'art. 127 ultimo comma c.p.c. di disporre che l'udienza si **svolga a trattazione scritta** secondo le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c.;  
ritenuta l'applicabilità delle nuove disposizioni codicistiche (ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del codice di rito) anche al rito lavoro/previdenza, risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza;  
considerato infatti che, come già sperimentato nei due anni di vigenza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 221 del d.l. 34/2020, la trattazione scritta delle prime udienze di previdenza è risultata perfettamente compatibile con il rispetto del principio del contraddittorio e funzionale ad una più efficiente gestione del carico di ruolo d'udienza;  
ritenuto inoltre che non osti all'applicabilità dell'art. 127 ter alle prime udienze previdenza quanto prescritto dall'art. 127 ter 2° comma, atteso che, il "*termine perentorio non inferiore a quindici giorni*" indicato dalla disposizione, deve essere inteso come termine minimo che deve intercorrere tra la comunicazione del decreto di cartolarizzazione e la data di scadenza del deposito di note



(funzionale pertanto a garantire alle difese un termine non inferiore a quindici giorni per avere contezza della cartolarizzazione dell'udienza ed organizzare il deposito delle note); osservato che, diversamente argomentando (e considerando quindi il termine di quindici giorni come termine di scadenza per il deposito delle note da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza) la disposizione non si coordinerebbe con l'ultimo comma dell'art. 127 ter ove prescrive che *"Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"*;

ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le modalità prescritte dall'art. 127 ter c.p.c.

#### **DISPONE**

che l'udienza sopra indicata abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

#### **ASSEGNA**

alla parte ricorrente termine **sino a cinque giorni prima** dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

alla parte convenuta termine **sino a due giorni prima** dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

**nelle quali prendere specifica e puntuale posizione sulle deduzioni di controparte in fatto ed in dritto, oltre alle proprie istanze e conclusioni.**

Rappresenta che le note (sostitutive, nella sostanza, del verbale di udienza) **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Evidenzia che il rispetto dei termini sopra indicati risulta funzionale a garantire il pieno contraddittorio ed invita, pertanto, le parti al rispetto della tempistica sopra indicata.

#### **AVVERTE**

che, nel caso in cui non risultino pervenute alla cancelleria note di trattazione entro l'orario di udienza indicato, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro l'orario di udienza indicato, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

che, a seguito dello scambio di note scritte, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;

#### **AVVERTE**

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità

Latina, 24/08/2023

Il Giudice

*Dott.ssa Angela Orecchio*

